

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE PER SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO: PRINCIPI E METODOLOGIA

Gianandrea Gino

1) Sirt - Studio di Ingegneria per il Rischio Tecnologico, Milano, g.gino@sirt.it

### SOMMARIO

Il lavoro e la sua qualità intesa anche come salute e la sicurezza è uno dei pilastri fondamentali per una prospettiva di sviluppo sociale e culturale, di crescita sostenibile e ambientalmente compatibile per il nostro presente e il futuro delle prossime generazioni.

Pescas nasce per promuovere un cambio di mentalità a tutti i livelli e in ogni settore finalizzato al miglioramento della qualità della vita e quindi anche a garantire il diritto di ciascun individuo, e della collettività nel suo insieme, a un lavoro salubre e sicuro.

Una recente sentenza della sezione Lavoro della Corte di Cassazione che torna sul tema dei Dispositivi di Protezione Individuale offre l'occasione per riflettere su alcuni principi del Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, mettendo al centro la necessità di un approccio metodologico rigoroso e competente alla prevenzione, via maestra per evitare superficiali semplificazioni o pericolosi quanto solo apparenti risparmi di risorse, forieri di conseguenze avverse per i singoli coinvolti e l'intera comunità.

### PAROLE CHIAVE

DPI, DPC, Corte di Cassazione, Sicurezza, Cantieri

#### 1. Premessa

La recente sentenza della sezione Lavoro della Corte di Cassazione n° 18137/2020 [1], è tornata ad affrontare l'argomento dei Dispositivi di Protezione Individuale. Nel confermare sostanzialmente gli orientamenti già espressi nel corso del tempo dai giudici di legittimità, affronta un tema costantemente all'attenzione di tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e consente di focalizzare l'attenzione su aspetti che possono riflettersi perfino sulle scelte di vita quotidiana.

#### 2. La sentenza e i principi

Secondo gli elementi acquisiti al giudizio, un lavoratore, che era stato dotato di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale (cintura e imbracatura) rispetto al rischio di caduta dall'alto, si è malauguratamente infortunato in conseguenza di una condotta imprevedibile e azzardata, verosimilmente consistita nell'essersi sganciato dalla linea vita di ancoraggio.

A motivato avviso della Suprema Corte nonostante la presenza di adeguati ed efficienti D.P.I., l'evento è stato conseguente alla manca-

ta adozione di misure di protezione collettiva, posto che l'art. 15, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81, stabilisce la "priorità" di tali misure rispetto a quelle individuali.

Il percorso logico proposto parte dall'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 che elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La sua portata viene da molti tendenzialmente sottovalutata, forse per il fatto di non essere sanzionato direttamente, dimenticando che tutto il corposo testo successivo è in realtà una mera declinazione attuativa dei principi generali.

In correlazione con tale disposizione, l'art. 75 ("Obbligo di uso") del medesimo decreto prevede che i dispositivi di protezione individuale (DPI) "*devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti ... da mezzi di protezione collettiva*", oltre che mediante il ricorso a "*misure tecniche di prevenzione*" e a "*misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro*".

Quanto sopra ha validità per tutti gli ambiti lavorativi ove occorrono i dispositivi.

Anche per i cantieri edili, il successivo art. 90 ("Obblighi del committente o del responsabi-

le dei lavori"), prevede, al comma 1, che *"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure di tutela di cui all'articolo 15"*.

Proseguendo nella lettura del Testo Unico, l'art. 111 al comma 1, lettera. a), anche per i lavori da eseguirsi "in quota", conferma il criterio della *"priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali"* e, al comma 6, puntualizza che *"il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci [...]"*.

Quest'ultima precisazione sottolinea manifestamente che l'adozione di una protezione individuale (es. imbracatura con fune ancorata a linea vita) in alternativa agli apprestamenti collettivi (es. ponteggio), è una deroga a carattere eccezionale e limitata ad una precisa e motivata esigenza temporanea di *"natura particolare"* cui deve seguire l'immediato ripristino del sistema precauzionale collettivo.

Entrando nel merito, la Corte precisa che la nozione di priorità dei sistemi di prevenzione, cui è fatto riferimento sia nell'art. 15, sia nell'art. 111 del D.Lgs. 81/2008, non è la mera raccomandazione di una scelta o di un comportamento che il destinatario è libero di adottare o meno e autorevolmente scrive che:

a) il criterio della "priorità" (delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale), ha carattere diffuso e si estende anche a lavorazioni specifiche (come quelle *"in quota"* ex art. 111, comma 1, lettera a);

b) l'obbligatorietà dei D.P.I., che *"devono"* essere impiegati nel caso in cui i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti, fra l'altro, *"da mezzi di protezione collettiva"* (art. 75), presuppone che questi ultimi siano non solo prevalenti sulla scala della rilevanza ma anche vincolanti in prima battuta nella realizzazione delle misure di protezione;

c) l'obbligatorietà dei dispositivi collettivi trova poi conferma nel comma 6 dell'art. 111, sia

ove la disposizione prevede che siano adottate *"misure di sicurezza equivalenti ed efficaci"*, nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda *"l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute"*, sia ove stabilisce che - una volta terminato detto lavoro di natura particolare, in via definitiva o temporanea - *"i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati"*.

A tale circostanziato quadro, in relazione alla fattispecie oggetto della Sentenza, gli estensori aggiungono anche il riferimento all'art. 148/81, dove si prevede che *"prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego"*, sottolineando come anche la formulazione del *"fermo restando"* rende esplicito anche in questo caso il principio generale costantemente richiamato in tutti i punti del D.lgs. 81/2008.

L'obbligatorietà di predisposizione di misure di protezione collettiva in definitiva ha come unico ed esclusivo limite che tali apprestamenti risultino incompatibili con lo stato dei luoghi o impossibili per altre ragioni tecniche da comprovare motivatamente.

### 3. Le conseguenze

Per quanto l'intervento giurisprudenziale nasce dall'esame di un infortunio in edilizia, la valenza della Sentenza è assolutamente generale e il richiamato principio generale è peraltro ben noto da tempo risalente per chi si occupa di prevenzione.

Tuttavia, la lettura stimola diverse riflessioni sulle conseguenze pratiche per tutti i luoghi di lavoro ove siano presenti rischi da *"combattere alla fonte"*<sup>(1)</sup>.

Per mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale idonei ed efficaci, occorre adottare un approccio metodologico che a partire dall'individuazione esaustiva dei pericoli consenta una corretta analisi dei ri-

<sup>1)</sup> Direttiva quadro per la salute e sicurezza sul lavoro 89/391/CEE art. 6.1.c: Obblighi dei Datori di lavoro

schi, e l'individuazione di tutte le cautele preventive possibili; solo al termine di un completo percorso di prevenzione è possibile intervenire sui rischi residui con l'impiego dei D.P.I.

Il pronunciamento delle Corti ricorda che l'impegno per la selezione del tipo e delle caratteristiche dei Dispositivi, l'intera gestione delle modalità di impiego, dall'assegnazione all'indosso da parte di lavoratori preventivamente addestrati e consapevoli, sebbene fondamentali non possono e non devono sostituirsi a un sistematico processo di analisi e gestione dei rischi per individuare prioritariamente ogni possibile e necessaria misura tecnica, organizzativa e procedurale *"mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro"*<sup>2)</sup>.

In pratica un percorso logico top-down esattamente inverso a quello down-top spesso adottato, ovvero prima i D.P.I. e poi, se del caso, l'intervento collettivo ritenuto più oneroso in termini di tempi e costi o modifiche strutturali anche di tipo organizzativo.

La lettura della Sentenza n°18137/2020 accende, se mai ce ne fosse bisogno, una luce chiara sul titolo III del D.Lgs. 81/2008, interamente dedicato ai DPI, dove all'articolo 77 nel capo II, indica le linee guida metodologiche da seguire nell'individuazione corretta dei Dispositivi individuali da fornire ai lavoratori, e non a caso, il primo statement richiede, come detto, quasi paradossalmente al Datore di Lavoro: *"l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi"*.

Questa prescrizione, di derivazione europea ma già parte della normativa italiana fin dagli anni '50, è una regola basilare per conseguire condizioni di lavoro salubri e sicure e, non a caso, risulta perfettamente allineata ai criteri metodologici per la minimizzazione dei pericoli e la riduzione dei rischi occupazionali raccomandata dal National Institute for Occupational Safety and Health USA (NIOSH-CDC) nell'ambito del programma PtD, Prevention through Design [2] e rappresentata tradotta in figura 1.

<sup>2)</sup> D.Lgs. 81/2008 art. 15, comma 1, lett. b



Figura 1 - Gerarchia degli interventi per rischi da lavoro [Niosh 2015 & DLgs 81/2008]

#### 4. Il Testo Unico per la Salute e Sicurezza

Il tema D.P.I. impatta a 360 gradi su tutti i fattori di rischio noti per la sicurezza, la salute e le emergenze, secondo i casi come determinante<sup>(3)</sup> o come modulatore<sup>(4)</sup>, e richiede una piena e proattiva attenzione ad ogni passaggio fra quelli stabiliti dal legislatore ed elencati in tabella 1, senza salti, automatismi o scorciatoie.

Non solo dalle sentenze ma ancor prima dall'esperienza pratica, malauguratamente spesso accumulata con l'analisi di eventi avversi o sedimentata nei database Inail e non solo, (Open data, Infor.mo, Impariamo dagli errori ATS Brianza, ...), si ricava un insegnamento di validità generale: il tema dei Dispositivi Individuali dev'essere oggetto di una minuziosa attenzione tenendo conto dei principi generali di prevenzione e protezione.

Tabella 1 Obblighi in capo al Datore di Lavoro [art. 77 D.Lgs. 81/2008]

Comma	Prescrizione
1.a	<b>effettuare</b> l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
1.b	<b>individuare</b> le caratteristiche del DPI necessarie affinché siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI

<sup>3)</sup> che concorre o aumenta la probabilità del verificarsi dell'evento

<sup>4)</sup> ininfluenza sulla probabilità dell'evento ma in grado di aggravarne le conseguenze, attenuarle o impedirlo

Comma	Prescrizione	Comma	Prescrizione
1.c	<b>valutare</b> , sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche disponibili e raffrontarle con quelle necessarie	4.h	<b>assicurare</b> una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI
1.d	<b>aggiornare</b> la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione	5	<b>addestrare</b> i lavoratori per l'impiego di ogni DPI di terza categoria
2	<b>individuare</b> le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI.	<b>5. Qualche esempio</b> L'applicazione in profondità del principio di prevalenza della protezione collettiva su quella individuale può portare a rivedere, e a migliorare, innumerevoli situazioni tipo, di cui, per mero richiamo esemplificativo, se ne tratteggiano alcune.	
3	<b>fornire</b> ai lavoratori DPI conformi ai requisiti stabiliti dalle norme regolamentari e: a) adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità; e) in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.	I. Rimanendo sul tema sicurezza nei cantieri e in particolare dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, negli ultimi anni si sono estesi gli interventi che impiegano funi quali mezzo di accesso e di posizionamento in quota, definite anche come edilizia acrobatica. Tale modalità di lavoro per la manutenzione di edifici multipiano, gronde, facciate, balconi, dev'essere valutata non solo in termini di risparmio di temi e costi ma di concreta e motivata fattibilità ove adottata in alternativa ai ponteggi.	
4.a	<b>mantenere</b> le condizioni di efficienza, l'igiene, la manutenzione, le riparazioni e sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni del fabbricante	II. La valutazione dell'esposizione a rumore dei lavoratori è finalizzata all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare danni, ma anche fattori di disagio, ai lavoratori <sup>5)</sup> . Anche in questo caso la soluzione corretta consiste nella progettazione acustica degli ambienti di lavoro che non può essere sostituita dai soli otoprotettori se non nei casi dove il rischio per l'udito effettivamente non può essere contrastato altrimenti.	
4.b	<b>utilizzare</b> i DPI soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali	III. Nei luoghi di lavoro ove si possa determinare un'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza in conse-	
4.c	<b>fornire</b> istruzioni comprensibili per i lavoratori		
4.d	<b>destinare</b> di norma ogni DPI ad un uso personale (salvo circostanze che richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone prendendo misure adeguate affinché non si ponga alcun problema sanitario e igienico agli utilizzatori)		
4.e	<b>informare</b> preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge		
4.f	<b>rendere</b> disponibili in azienda informazioni adeguate su ogni DPI		
4.g	<b>stabilire</b> le procedure aziendali per utilizzo, riconsegna e deposito		

<sup>5)</sup> la norma UNI 11347:2015 chiede di redigere il P.A.R.E. Programma Aziendale di Riduzione dell'Esposizione a rumore contenente gli interventi tecnici e organizzativi adottati

guenza di agenti chimici pericolosi, la gerarchia degli interventi è quella individuata nella piramide rovesciata di figura 1: eliminazione o sostituzione, progettazione dei processi e controlli tecnici, impiego di attrezzature e materiali adeguati, appropriate misure organizzative e di protezione collettive. Solo qualora non si riesca a prevenire l'esposizione alla fonte del rischio con altri mezzi, ovvero tale riduzione presenti margini residuali su cui intervenire, si ricorrerà alle misure di protezione individuali.

## 6. Considerazioni finali

La prescrizione normativa di identificare esaustivamente i pericoli e di valutare tutti i rischi per i lavoratori, come scritto a chiare lettere nella Direttiva-quadro comunitaria sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro per *'combatterli alla fonte'* ogni qual volta che non si riesca ad eliminarli, impone l'impiego di un mix di strumenti atti a raggiungere le migliori condizioni di lavoro per la salute e la sicurezza degli addetti.

Una buona valutazione del rischio, intesa come un percorso ragionato e puntuale, sviluppato nel tempo e focalizzato su processi e mansioni, è più conveniente e al contempo efficace dell'installazione di misure precauzionali 'a buon senso' (o approssimative) che possono rivelarsi inidonee e/o onerosi sotto i più diversi profili inclusi quelli penalmente sanzionabili.

La gerarchia per conseguire elevati standard di prevenzione e di conformità regolamentare deve seguire la piramide rovesciata rappresentata in figura 1 e la Sentenza n°18137/2020 della Corte di Cassazione lo conferma inequivocabilmente.

Con l'applicazione appropriata delle diverse tecniche di valutazione dei rischi e degli errori umani [3, 4], incrociate con la sistematizzazione gestionale e l'adozione delle misure preventive e protettive disponibili, è possibile migliorare le condizioni di lavoro, garantendo appropriati standard di salute, sicurezza, ergonomia, comfort e riduzione dello stress lavoro-correlato.

Proprio i Dispositivi di Protezione Individuale per la gestione dei rischi residui non altrimenti evitabili possono rappresentare l'ultima barriera

prima del danno; barriera che, in quanto tale, dev'essere robusta se non invalicabile.

Se è vero che gli strumenti di analisi, gestione e normativi ci sono, altrettanto può dirsi per le odierne disponibilità di Dispositivi idonei per prestazioni e qualità, certificazione e progressiva evoluzione migliorativa, anche se non bisogna dimenticare che carenze anche apparentemente secondarie in fase di impiego sono in grado di vanificarne l'efficacia.

Risorse quali-quantitativamente inadeguate, approcci superficiali o la ricerca di scorciatoie possono consentire, se non determinare, rischi residui o occulti per la sicurezza e la salute dei lavoratori anche gravi e responsabilità per i portatori di posizioni di garanzia sanzionate penalmente.

Per chiudere positivamente il cerchio occorrono: competenza, formazione e addestramento di tutta la 'filiera' degli attori sulla scena della prevenzione, all'interno di un processo di prevenzione in aggiornamento e miglioramento continuo.

## 7. Bibliografia

- [1] Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 31 agosto 2020 n°18137/20
- [2] <https://www.cdc.gov/niosh/topics/ptd/default.html>
- [3] <https://osha.europa.eu/it/safety-and-health-legislation/european-guidelines>
- [4] UNI CEI EN IEC 31010, *Gestione del rischio - Tecniche di valutazione del rischio*